


Avv. Tiziana Sangiovanni
Via Napoli, 138 - 70123 BARI
Tel./Fax 080/5231007
Part. IVA 05057480724

N. 1228/11 V.G.
N. 9/12 CRON.



LA CORTE D'APPELLO DI LECCE

SEZIONE PER I MINORENNI

riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati :

Dott. ROSA	CASABURI	PRESIDENTE
Dott. FAUSTA	PALAZZO	CONSIGLIERE REL.
Dott. MAURIZIO	PETRELLI	CONSIGLIERE
Dott. TONIA	FAVALE	COMP. PRIV.
Dott. VINCENZO	SAPONARO	COMP. PRIV.

ha pronunciato il seguente :

DECRETO

nel procedimento n. 1228/2011 R.G.V.G., promosso da :
EN NAIMI HICHAM, nato a Casablanca (Marocco) l'8/4/1977, in proprio e
quale genitore esercente la potestà genitoriale, nel concorrente interesse del
minore **En Naimi Youssef**, nato a Città di Castello (Perugia) il 28/2/2009,
rappresentato e difeso dall'avv. T. Sangiovanni;

RECLAMANTE

inviato

2/12

Peraltro

ebbe

di

3
20.1.12
S. GIOVANNI P.S.-S.
€ 37,23* PRENOTATE
A DEBITO

Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Lecce del 28/4/2011, con il quale rigettata l'istanza di autorizzazione provvisoria di En Naimi Hicham a permanere nel territorio italiano.


CON L'INTERVENTO DEL P. G.

Rilevato in fatto.

Letto il reclamo depositato il 22/7/2011 da En Naimi Hicham, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore En Naimi Youssef, nonché gli atti allegati, il verbale di udienza del 13/12/2011, ed il parere del Procuratore Generale, reso il 26/10/2011, rileva quanto segue.

Con il proposto reclamo En Naimi, nella qualità di padre del piccolo En Naimi Youssef, lamentava che erroneamente il Tribunale per i Minorenni, con il provvedimento del 28/4/2011, avesse rigettato la sua richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio italiano, facendo presente che era entrato in Italia clandestinamente nel 2005 e da allora aveva lavorato, anche se senza contratto per mancanza del titolo apposito, finchè nel 2006 aveva conosciuto Rojas Espinoza Irma Jessica, con la quale aveva iniziato una stabile convivenza nel 2009, tanto che nel settembre del 2009 era nato Youssef.

Un mese dopo, però, la Rojas Espinoza veniva arrestata e, una volta uscita, si erano trasferiti insieme a Bari, dove avevano iniziato a lavorare, finchè la Rojas non si era allontanata lasciandogli il piccolo Youssef e il 19/11/2010 veniva



nuovamente arrestata e, una volta uscita, intraprendeva una convivenza con altra persona in Ostuni, costringendolo a lasciare il piccolo alle sue cure ed a seguire il calendario di incontri stabilito da essa madre.

In particolare contestava il provvedimento reclamato nella parte in cui aveva negato che con la Rojas ed il piccolo avessero mai costituito un nucleo familiare stabile, facendo presente che, a causa della mancanza di autorizzazione a permanere nel territorio italiano, non poteva neppure chiedere la regolamentazione delle visite con suo figlio.

Aggiungeva che, dovendosi valutare la gravità dei motivi inerenti lo sviluppo psico-fisico del minore di cui all'art.3 T.U. 286/98, tenendo conto dell'età dello stesso, non poteva negarsi che, proprio in virtù della tenera età del bambino, il suo eventuale allontanamento lo avrebbe esposto a gravi rischi.

Pertanto concludeva perchè in via d'urgenza e previo suo ascolto nonché, se necessario, previo ascolto del minore e previa nomina di un curatore speciale, fosse annullato il decreto reclamato.

Il P.G., con parere del 26/10/2011, chiedeva il rigetto del reclamo perchè non riteneva tutelato l'interesse del minore che, in realtà, non aveva mai avuto un vero nucleo familiare di riferimento.

All'udienza del 13/12/2011, preso atto delle dichiarazioni della Rojas Espinoza Irma Jessica, e sentite le conclusioni della parte reclamante, dopo la relazione del Consigliere relatore, la Corte riservava di provvedere.




Osserva in diritto.

Ritiene questa Corte che il reclamo proposto sia fondato e meriti accoglimento nei termini che di seguito verranno specificati.

Il reclamante ha lamentato la violazione dell'art.31, comma terzo, d.leg.286/98, in quanto nella sua condizione di straniero irregolare e quindi suscettibile di espulsione dal territorio dello Stato italiano, non era neppure in grado di tutelare i suoi diritti nei confronti ed in favore di suo figlio, sottolineando soprattutto come non rispondesse al vero la circostanza, pure evidenziata dal Tribunale per i Minorenni nel decreto reclamato, che egli stesso non avesse mai costituito, insieme al piccolo Youssef ed alla madre del bambino, un nucleo familiare stabile e di riferimento perchè, invece, in alcuni periodi se ne era occupato esclusivamente, come quando la Rojas Espinoza si era allontanata dal domicilio comune o era stata tratta in arresto, e comunque perchè il bambino era molto legato a lui.

Determinanti al riguardo appaiono le dichiarazioni rese all'odierna udienza dalla Rojas Espinoza, che ha spontaneamente confermato il buon rapporto esistente tra il bambino ed il padre che, pur non aiutandola economicamente perchè riusciva a lavorare solo saltuariamente, poteva essere di aiuto e supporto per suo figlio, se fosse rimasto in Italia.



Tali dichiarazioni consentono di superare ogni dubbio e perplessità, così come determinati, in particolare, dalle precedenti dichiarazioni rese dalla stessa donna in sede di comparizione dinanzi al giudice minorile in data 5/11/2011, e di ritenere che, proprio nell'interesse del bambino, vada riformato il provvedimento reclamato nel senso di autorizzare la permanenza del padre sul territorio italiano perchè possa prendersi cura del proprio figlio sotto tutti i profili, materiale, morale ed assistenziale, così come confermato anche dalla madre che, pur avendo ormai una convivenza stabile con un altro uomo, ha sottolineato spontaneamente in udienza il buon rapporto tra il piccolo Youssef ed il padre, così da far ritenere proficuo ed utile tale legame nell'interesse primario del bambino.

D'altronde proprio per la tenera età del bambino ed a tutela del suo sviluppo psico-fisico va salvaguardato il suo rapporto con il padre che, secondo le dichiarazioni non solo del reclamante ma della stessa madre è sempre stato buono, al punto che in alcuni periodi il prevenuto se ne è esclusivamente occupato, e merita pertanto di essere mantenuto nell'interesse del bambino, per il quale sarebbe gravemente pregiudizievole l'allontanamento dal padre che, nonostante la breve convivenza, ha continuato a rappresentare un punto di riferimento affettivo.

Pertanto va modificato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni qui reclamato e va autorizzata la permanenza di En Naimi Hicham, nella qualità di padre del piccolo En Naimi Youssef, nel territorio italiano fino a quando il minore avrà raggiunto l'età di diciotto anni.



Cc

P. Q. M.

In accoglimento del reclamo depositato in data 22/7/2011 da En Naimi Hicham, quale genitore del minore En Naimi Youssef, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 28/4/2011, ed in riforma del provvedimento suddetto, autorizza En Naimi Hicham alla permanenza nel territorio italiano fino a quando il minore avrà raggiunto l'età di diciotto anni.

1. 1228/1
OGGETTI

Così deciso in Lecce il 13/12/2011.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

(dott. Fausta Palazzo)

(dott. Rosa Casaburi)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela GARRISI

Rosa Casaburi

G. cui
ne ques
onforme

Depositato in Cancelleria

il 18 GEN. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela GARRISI

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Copia conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Lecce, che si rilascia a
richiesta del Sig. AVV. T. SANGIANNI
per 100 N 0 T I F I C A
Lecce, 24 GEN. 2012



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela GARRISI